

Allegato alla Proposta di Deliberazione C.C. n. 8 del 30.07.2013

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 8 del 30.07.2013

Indice generale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Economicità ed efficienza del servizio	4
Art. 3 Modalità attuative ed esercizio inprivativa.....	4
Art. 4 - Definizioni.....	4
Art. 5 Definizioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 6 - Rifiuti Urbani	7
Art. 7 - Rifiuti Speciali.....	7
Art. 8 - Rifiuti Speciali assimilati agli urbani	7
Art. 9 - Rifiuti Pericolosi.....	8
Art. 10 - Rifiuti considerati beni durevoli.....	8
Art. 11 - Servizio di raccolta “porta a porta”	9
Art. 12 - Servizio alle attività produttive	10
Art. 13 - Servizio di raccolta con contenitori stradali	10
Art. 14 - Raccolta della frazione umida	10
Art. 15 – Compostaggio domestico delle frazioni organiche dei rifiuti.....	11
Art. 16 – Raccolta della frazione secca non recuperabile	12
Art. 17 – Raccolta della carta e del cartone	12
Art. 18 – Raccolta della plastica	13
Art. 19 - Raccolta del vetro	13
Art. 20 - Raccolta dell’alluminio,barattolame e banda stagnata.....	13
Art. 21 – Raccolta dei rifiuti ingombranti.....	14
Art. 22 – Raccolta degli oli esausti di origine vegetale	14
Art. 23 – Raccolta degli indumenti usati.....	14
Art. 24 - Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti	15
Art. 25 - Raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale ..	15
Art. 26 - Raccolta differenziata di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche	15
Art. 27 - Spazzamento stradale	16
Art. 28 - Interventi di diserbo strade e piazze	16
Articolo 29 - Principi generali e criteri di comportamento.....	16
Articolo 30 - Ecocentro.....	18
Articolo 31 - Rifiuti conferibili presso l'Ecocentro.....	18
Art. 32 - Regole per la gestione dell'Ecocentro	19

Allegato alla Proposta di Deliberazione C.C. n. 8 del 30.07.2013

Art. 33 -Localizzazione dei siti e dei contenitori	19
Art. 34 - Vigilanza e controlli	20
Art. 36 - Rifiuti urbani esterni – cestini stradali – raccoglitori ecologici	20
Art. 37 - Raccolta rifiuti abbandonati	20
Art. 38 - Pulizia delle strade e Piazze in occasione del mercato rionale.....	20
Art. 39 - Pozzetti stradali – griglie	20
Art. 40 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	21
Art. 41 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	21
Art. 42 Attività di volantinaggio	21
Art. 43 - Sgombero da materiali accidentalmente versati	21
Art. 44 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di depositi temporanei.....	22
Art. 45 - Lavaggio dei contenitori.....	22
Art. 46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni inedificati.....	22
Art. 47 - Aree occupate da pubblici esercizi	22
Art. 48 - Stazionamento e deposito dei mezzi	22
Art. 49 - Disposizioni diverse	23
Art. 50 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	23
Art. 51 - Conferimenti, raccolta dei rifiuti e carcasse di animali.....	24
Art. 52- Sanzioni	24
Art. 53 - Comunicazione e accesso alle informazioni	25
Art. 54 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni	26
Art. 55 - Modifiche al regolamento	26
Art. 56 - Efficacia del regolamento.....	26
Art. 57 - Norme transitorie.....	26

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sui principi di cui al Piano Regionale di Gestione di Rifiuti approvato con Deliberazione G.R. n. 73/7 del 20.12.2008 e sugli indirizzi definiti con Deliberazione G.R. n.42/31 del 23.10.2012, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al fine di:

1. ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
2. avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
3. promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
4. assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
5. ridurre lo smaltimento indifferenziato;
6. ridurre la pericolosità dei rifiuti;
7. favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla gestione dei rifiuti.

Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati (R.S.U.) e sono valide sull'intero territorio dell'Associazione dei Comuni di Oliena Orgosolo e Fonni (nel seguito indicata come "Associazione").

Art. 2 Economicità ed efficienza del servizio

Nei limiti della viabilità, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto dei R.S.U. al minor costo possibile. Gli introiti dell'utenza costituiscono finanziamento per i costi del servizio.

Art. 3 Modalità attuative ed esercizio in privativa

Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) è attuato attraverso il sistema del "porta a porta" per le utenze domestiche nonché, nei limiti di cui al successivo art. 8, per le utenze produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

A tal fine l'Associazione si avvale di tutte le facoltà previste dalla normativa vigente per l'esercizio in privativa del servizio di cui al comma precedente.

La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, ed economicità;

In virtù dell'esercizio della privativa comunale, gli utenti per tutti i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico, eccezione fatta per le specialità tipologiche dei rifiuti assimilati la cui produzione quantitativa supera i limiti di cui al successivo art.8. La modalità della raccolta deve essere tale da responsabilizzare l'utente, sia per quanto concerne il metodo ma soprattutto per quanto riguarda il merito del servizio offerto, così da rendergli palese la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un'azione combinata di acquisti intelligenti e di riciclaggio degli scarti in casa o nelle strutture pubbliche specifiche per ogni tipologia di materiale.

A queste finalità deve partecipare una conveniente struttura tariffaria che tenga conto delle qualità e quantità dei rifiuti avviati in discarica.

Art. 4 - Definizioni

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di rifiuti definite dalla legislazione vigente e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- c) raccolta:** le operazioni di prelievo dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- d) raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- e) spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
- f) cernita:** le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
- g) trattamento:** le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- h) deposito temporaneo:** il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- i) stoccaggio provvisorio:** il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- j) trasporto:** operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- k) servizio di raccolta differenziata:** l'organizzazione della separazione, a monte, di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;
- l) frazione umida:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- m) frazione secca:** i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- n) smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- o) recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- p) distinzione rifiuti:** speciali, pericolosi, non pericolosi, urbani, assimilati agli urbani;
- q) utenze domestiche:** destinatari del servizio di raccolta costituiti da famiglie o gruppi di famiglie (condomini) le cui caratteristiche sono esclusivamente abitative;
- r) utenze economiche:** destinatari del servizio di raccolta costituiti da utenze commerciali, artigianali, servizi pubblici e privati, ed in genere grandi produttori di rifiuti;
- s) gestore del servizio:** affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene del suolo.

Art. 5 Definizioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini del D.Lgs 152/2006 art. 183 si intende per:

- a) rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- g) smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- h) recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato;

q) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

r) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti

separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

u) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

v) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

z) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

aa) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

bb) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

cc) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

In tale ambito quindi i rifiuti si distinguono in:

- Rifiuti urbani
- Rifiuti speciali
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti durevoli

Art. 6 - Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, di cui al successivo art. 8;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 7 - Rifiuti Speciali

Sono rifiuti speciali:

- g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs.152/2006;
- i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- k) i rifiuti da attività commerciali;
- l) i rifiuti da attività di servizio;
- m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- o) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- p) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- q) il combustibile derivato da rifiuti;

Lo smaltimento dei rifiuti speciali su specificati dovrà essere effettuato a cura e spese del produttore, attraverso ditta autorizzata allo scopo.

Art. 8 - Rifiuti Speciali assimilati agli urbani

Sino a quando non verrà adottato da parte dello Stato il provvedimento, previsto dall'art.195, comma 2°, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006, con il quale verranno determinati i criteri qualitativi per la assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, di cui al precedente art. 6, ai fini della raccolta dei rifiuti di cui al presente regolamento, sono classificati quali rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti delle ditte produttive provenienti dai locali, diversi da quelli adibiti ai cicli di produzione, quali, ad esempio, le mense, i magazzini, i servizi igienici, gli uffici, i negozi, i bar, i ristoranti, gli alberghi, ecc.

Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti, anche provenienti dal circuito commerciale, che presentino una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

- *imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carta, cartone, legno, metallo, plastica e simili con esclusione di quelli terziari;*
- *contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, sacchi e sacchetti di carta, fogli di carta;*

In particolare, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, di seguito elencati:

- *i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;*
- *i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;*
- *vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento;*
- *i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;*
- *i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;*
- *gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.*

Sono inoltre assimilabili agli urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- *ordinaria attività cimiteriale quali: fiori secchi, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.*
- Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.*
- *esumazioni ed estumulazioni, limitatamente a: assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).*

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

Un ulteriore elenco dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto riportato nel presente articolo, è riportato nell'Allegato B al presente Regolamento.

L'esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al presente articolo rientra nel regime di privativa previsto dal precedente articolo 3.

Le ditte produttrici rifiuti speciali non assimilabili saranno tenute a smaltire il rifiuto in proprio o tramite imprese autorizzate.

Art. 9 - Rifiuti Pericolosi

Sono classificati pericolosi tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D della

Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono rifiuti urbani pericolosi: vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del cod. 16 dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Riconducibili all'attività domestica. I rifiuti urbani pericolosi sono ritirati a cura del gestore del servizio previa prenotazione e/o presso l'Ecocentro comunale.

Art. 10 - Rifiuti considerati beni durevoli

Sono considerati beni durevoli per uso domestico i seguenti rifiuti:

Rifiuti costituiti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- qualsiasi altro bene elettrodomestico riconducibile alle tipologie già citate nelle precedenti lettere;
- gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede, ecc.;

Ad esaurimento della loro durata operativa tali rifiuti devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Tali rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico, da parte del produttore o anche da parte dei privati cittadini (compresi i cosiddetti R.A.E.E. "storici"), con richiesta al Comune e/o alla ditta Appaltatrice previa prenotazione e/o presso l'Ecocentro comunale.

Art. 11 - Servizio di raccolta "porta a porta"

Il servizio consiste nella raccolta per ogni unità immobiliare dei rifiuti urbani a mezzo di contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

La raccolta avviene nel rispetto delle disposizioni impartite per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.

Salvo espressa deroga non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.

L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

Nel caso vi fossero contenitori rovesciati e/o sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata, dandone notizia al Servizio Comunale addetto alla vigilanza.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da ingombrare il passaggio (pedonale e/o veicolare) o deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana secondo le indicazioni che verranno impartite dagli uffici comunali competenti, sentito l'Ufficio Tecnico dell'Associazione .

Per utenze di tipo domestico, commerciali e produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in un'altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti, sentito l'Ufficio Tecnico dell'Associazione .

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani assimilati, per i quali non siano sufficienti i contenitori previsti per le utenze domestiche, la consegna dei rifiuti stessi dovrà avvenire, comunque in maniera distinta per categorie merceologiche. A tal scopo l'utenza medesima dovrà autonomamente dotarsi di contenitori di sufficiente capienza, concordandone le

caratteristiche col Gestore del Servizio e (attraverso gli Uffici Comunali competenti) con gli Uffici dell'Associazione, utilizzandoli in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

A tal fine qualora fosse necessario usufruire di eventuali deroghe al regolamento edilizio per la realizzazione di piattaforme o alloggi esclusivamente destinati all'esercizio della raccolta differenziata queste potranno essere richieste a cura dell'utente che previa valutazione dell'ufficio tecnico comunale e nullaosta espresso dall'Associazione, verranno di volta in volta autorizzate per mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Servizio di raccolta è esteso alle utenze domestico-abitative presenti in tutto il territorio Comunale, comprese quelle extraurbane campestri situate nel raggio di 500 m dalla viabilità pubblica o vicinale. Le utenze eventualmente non prospettanti su tale viabilità dovranno conferire i rifiuti lungo la suddetta viabilità, in punti prestabiliti e concordati col Gestore del Servizio, sentiti gli organi Comunali preposti e gli Uffici dell'Associazione.

Art. 12 - Servizio alle attività produttive

Le imprese esercenti attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi hanno la facoltà di conferire al servizio pubblico comunale la frazione di rifiuti assimilati agli urbani destinati allo smaltimento di cui all'allegato B. Per i rifiuti non assimilabili agli urbani, le ditte saranno tenute a smaltire il rifiuto, in proprio o tramite ditte specializzate. Le ditte hanno l'obbligo, per la parte del rifiuto non assimilabile di produrre, annualmente al Comune un rapporto (es. M.U.D. o altro documento giustificativo), entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo, riepilogativo della quantità e qualità del materiale avviato allo smaltimento, a mezzo di imprese autorizzate. Il Comune comunicherà i risultati del controllo agli Uffici dell'Associazione.

Art. 13 - Servizio di raccolta con contenitori stradali

I contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;

- devono altresì essere in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone, nonché essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche per esigenze di pubblica utilità all'interno di attività produttive, di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista, ai sensi dell'art. 11 comma 10, l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a installare dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale e con l'Associazione nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il servizio di svuotamento dovrà comprendere inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere che evidenzino forti

produzioni di imballaggi e materiali cartacei in genere e/o per i quali non sia utilizzabile, per quantità conferita e/o dimensioni del materiale, il contenitore domiciliare, è previsto il conferimento del materiale nell' Ecocentro, tale conferimento è regolato dall'articolo 22 e seguenti.

E' vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette o manifesti di qualsiasi dimensione, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento o autorizzato dal Comune, sentita l'Associazione .

Art. 14 - Raccolta della frazione umida

Fanno parte della frazione umida i seguenti rifiuti:

- Scarti di cucina (freddi)
- Resti alimentari
- Alimenti avariati o scaduti (senza confezione)
- Gusci d'uova
- Scarti di frutta e verdura, piccoli ossi
- Fondi di caffè e filtri di tè
- Pane rafferma o ammuffito
- Salviette di carta, carta da cucina tipo scottex
- Escrementi e lettiere di piccoli animali domestici (se si usano lettiere ecologiche)
- Scarti di piante e fiori recisi presenti nell'abitazione
- Ceneri spente di caminetti o stufe

Un elenco più esaustivo dei rifiuti costituenti la frazione umida è riportato nell'Allegato A al presente Regolamento.

La raccolta della frazione umida dei RSU verrà effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a tre volte la settimana. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà essere comunque garantito il servizio entro il terzo giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, biodegradabili (del tipo mater-bi o equivalenti certificati) posti all'interno di contenitori dotati di sistema di chiusura (bio-contenitori con coperchio incernierato antirandagismo).

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori dedicati da approntarsi a cura dell'utente (vedi art. 11 comma 10), i quali saranno svuotati con frequenza stabilita e concordata tra Appaltatore, Comune e Uffici dell'Associazione sulla base di effettive necessità e modalità del servizio.

Per il conferimento dell'umido in contenitori di capienza superiore a 40 lt. si può prescindere dall'utilizzo dei sacchetti, pertanto il rifiuto potrà essere depositato sciolto direttamente all'interno del contenitore o cassonetto; in questi casi l'utente dovrà provvedere a lavare ed igienizzare frequentemente il contenitore.

I rifiuti umidi composti da sfalci di giardini, potature e ramaglie potranno essere ritirati porta a porta se di quantità contenute (max. 25 Kg.) e se posti all'interno di contenitori di aspetto riconoscibile e capienza max. 50-80 l. Per quantità maggiori si dovrà ricorrere alla prenotazione o conferimento diretto all'Ecocentro Comunale.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto potranno anche essere trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto, dagli stessi centri, in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Art. 15 – Compostaggio domestico delle frazioni organiche dei rifiuti

I Comuni dell'Associazione consentono e favoriscono, unitamente alla individuazione di un sistema di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Con apposito atto deliberativo si dovranno stabilire i criteri operativi di esecuzione del servizio di raccolta della frazione umida ed i relativi sistemi di controllo di accertamento della effettiva attuazione del compostaggio domestico.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle

diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di origine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere realizzata ad una distanza minima di 5 metri dal confine salvo accordi tra confinanti e dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un'adeguata ossigenazione anche con il rivoltamento periodico del materiale seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 16 – Raccolta della frazione secca non recuperabile

Fanno parte della frazione secca non riciclabile:

- *Vaschette in plastica sporche di rifiuto*
- *Calze nylon*
- *Oggetti in plastica (esclusi i contenitori con sigle PE, PP, PS, PET, PVC)*
- *Involucri in carta plastificata*
- *Carta stagnola, plastificata o oleata*
- *Filtri di aspirapolvere*
- *Piccoli scarti di legno trattato con prodotti chimici*
- *Pannolini, assorbenti*
- *Scarti di piccole lavorazioni domestiche*
- *residui di spazzamento aree private e pubbliche*

Un elenco più esaustivo dei rifiuti costituenti la frazione secca è riportato nell'Allegato A al presente Regolamento.

La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno rispetto al festivo. I rifiuti secchi, non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere (trasparenti nel caso di raccolta "porta a porta") di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico - produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori dedicati da approntarsi a cura dell'utente (vedi art. 11 comma 10) i quali verranno svuotati con frequenza stabilita e concordata tra Appaltatore, Comune e Uffici dell'Associazione sulla base di effettive necessità e modalità di servizio. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Art. 17 – Raccolta della carta e del cartone

Ai sensi del presente articolo, la raccolta è rivolta a giornali e riviste, libri e quaderni, fotocopie e fogli vari, avendo la cura di togliere parti adesive, coperte plastificate e punti metallici, cartoni ben piegati, imballaggi di cartone, scatole in carta per alimenti.

Il materiale deve essere schiacciato e non deve essere contaminato da consistenti residui alimentari o sostanze pericolose.

La raccolta viene effettuata con il sistema porta a porta, con frequenza minima non inferiore ad una volta ogni due settimane per le utenze domestiche e non inferiore ad una volta ogni settimana per le grandi utenze, o in alternativa mediante conferimento all'Ecocentro.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

L'utente domestico dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione, opportunamente pressato e/o legato, o all'interno di apposito contenitore.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati e, limitatamente agli imballaggi, solo con riferimento a quelli primari e secondari e con esclusione assoluta di quelli terziari (vedi art. 8), il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere allo stoccaggio temporaneo presso il negozio, magazzino o area di pertinenza, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta, (vedasi art. 11 comma 10 e art. 16).

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Ulteriori disposizioni in merito alla raccolta della carta e relativi imballaggi sono contenute nell'Allegato A al presente Regolamento.

Art. 18 – Raccolta della plastica

La frazione di rifiuti urbani in plastica è costituita da contenitori vuoti di saponi, detersivi liquidi ed in polvere, bottiglie, vasetti, piccoli imballaggi in plastica ed in genere tutti i contenitori riportanti le sigle PE, PP,PS, PET, PVC.

La raccolta viene effettuata con il sistema porta a porta, con frequenza minima non inferiore ad una volta ogni due settimane per le utenze domestiche e non inferiore ad una volta ogni settimana per le grandi utenze, o in alternativa mediante conferimento all'Ecocentro.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo. L'utente domestico dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione all'interno di apposito contenitore.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati e, limitatamente agli imballaggi, solo con riferimento a quelli primari e secondari e con esclusione assoluta di quelli terziari, il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere allo stoccaggio temporaneo presso il negozio, magazzino o area di pertinenza, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta, con particolare riferimento a quanto già previsto all'art. 11 comma 10 e all'art. 16. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 19 - Raccolta del vetro

La frazione di rifiuti urbani in vetro è costituita bottiglie in vetro, barattoli e vasetti in vetro, rottami di vetro, cristallo. Gli elementi in vetro non devono contenere impurità, scarti alimentari o parti estranee, che devono essere rimosse prima del posizionamento.

La raccolta viene effettuata con il sistema porta a porta, con frequenza minima non inferiore ad una volta ogni due settimane per le utenze domestiche e non inferiore ad una volta ogni settimana per le grandi utenze, o in alternativa mediante conferimento all'Ecocentro. Nel caso di grandi utenze quali bar, ristoranti, alberghi e similari, si dovrà prevedere un'intensificazione del servizio, specie nel periodo primaverile- estivo da aprile a settembre.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

L'utente domestico dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione all'interno di apposito contenitore.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati e, limitatamente agli imballaggi, solo con riferimento a quelli primari e secondari e con esclusione assoluta di quelli terziari, il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere allo stoccaggio temporaneo presso il negozio, magazzino o area di pertinenza, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta, con particolare riferimento a quanto già previsto all'art. 11 comma 10 e all'art. 16.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 20 - Raccolta dell'alluminio, barattolame e banda stagnata

La frazione di rifiuti urbani in alluminio barattolame e banda stagnata è costituita in scatolette e barattoli in alluminio banda stagnata (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), lattine per bibite e conserve con simbolo "AL"; bombolette spray per deodoranti, lacche, panna, private dei nebulizzatori di plastica; fogli di alluminio da cucina e involucri da cioccolata o dolci solidi; vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento dei cibi; capsule e tappi per bottiglie di olio, vino, liquori, bibite coperchietti da yogurt e similari.

Gli elementi in alluminio, barattolame e banda stagnata non devono contenere impurità, scarti alimentari o parti in plastica, che devono essere rimosse prima del posizionamento.

La raccolta viene effettuata con il sistema porta a porta, con frequenza minima non inferiore ad una volta ogni due settimane per le utenze domestiche e non inferiore ad una volta ogni settimana per le grandi utenze, o in alternativa mediante conferimento all'Ecocentro. Nel caso di grandi utenze quali bar, ristoranti, alberghi e similari, si dovrà prevedere un'intensificazione del servizio, specie nel periodo primaverile- estivo da aprile a settembre.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

L'utente domestico dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione all'interno di apposito contenitore.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati e, limitatamente agli imballaggi, solo con riferimento a quelli primari e secondari e con esclusione assoluta di quelli terziari, il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere allo stoccaggio temporaneo presso il negozio, magazzino o area di pertinenza, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta, con particolare riferimento a quanto già previsto all'art. 11 comma 10 e all'art. 16.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo "durevoli" (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.).

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- ecocentro comunale;
- ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento alle apposite stazioni e ai servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 16.

La consegna presso l'ecocentro comunale è gratuita per le utenze domestiche.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 1 m³ per singola chiamata. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il gestore del servizio (o il Comune, a seconda della prassi fissata). Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

Art. 22 – Raccolta degli oli esausti di origine vegetale

Gli oli vegetali (es.: residui di frittura), dovranno essere conferiti con il sistema domiciliare con frequenza almeno mensile o presso i punti di stoccaggio organizzati da ciascun Comune o

comunque presso l'Ecocentro Comunale.

L'utente avrà cura di depositare la frazione all'interno di un contenitore della dimensione massima di lt. 10 per raccolta.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Art. 23 – Raccolta degli indumenti usati

Gli indumenti usati (es.: vestiti, scarpe, borse, cinti, giocattoli), dovranno essere conferiti con il sistema domiciliare con frequenza almeno mensile o presso i punti di stoccaggio organizzati da ciascun Comune o comunque presso l'Ecocentro Comunale.

L'utente avrà cura di depositare la frazione all'interno di un sacco o contenitore della dimensione massima di lt. 40 per raccolta.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Art. 24 - Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 e nel D. Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle **pile o degli accumulatori** usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori sul territorio, e dislocazione di apposito contenitore presso l'Ecocentro Comunale.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Art. 25 - Raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto

ambientale

E' attivata la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser , e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale. I rifiuti sono conferiti dagli utenti o nei contenitori dislocati nel centro abitato oppure all'Ecocentro comunale.

Art. 26 - Raccolta differenziata di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche

E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso la stazione di conferimento effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 1,0 m3 all'anno. E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività esercitate presso cantieri realizzati nel territorio comunale sono assoggettate alla comunicazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 27 - Spazzamento stradale

Per il servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

L'Amministrazione Comunale può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

Art. 28 - Interventi di diserbo strade e piazze

Le operazioni di diserbo sono differenziate in:

- a) diserbo stradale ordinario svolto dal personale a ciò preposto.
- b) diserbo stradale straordinario, alle quali si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature.
- c) diserbo di giardini e parchi, anche relativi ad edifici di proprietà comunale e comunque compresi percorsi veicolari e pedonali, cui si fa fronte con Ditte specializzate.

Qualora si procedesse a diserbo chimico dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia emanate dal DPR 23.04.2001 n. 290 e dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica. E' in ogni caso prescritto

- che venga prescelto il presidio fitosanitario a minor tossicità per l'uomo e per gli animali, specie per i trattamenti di cui al punto c);
- che tale presidio sia registrato ed ammesso all'utilizzo per lo scopo e con le modalità previste;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;
- che durante il periodo di carenza siano apposte barriere e segnalazioni relative all'area trattata, atte ad impedire accidentali contaminazioni di persone e animali.

In tali segnalazioni dovrà essere specificata la motivazione, la natura del prodotto e le cautele necessarie.

Articolo 29 - Principi generali e criteri di comportamento

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati rischi di

inquinamento dell'aria e del sottosuolo;

c) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

d) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi delle attività produttive, nonché gli stili di vita dei privati cittadini, tendenti a limitare e ridurre la produzione di rifiuti.

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde ecc.. fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006.

Chiunque violi i divieti di cui al comma 3 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza a quanto sopra enunciato il sindaco dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine con spese a carico dei soggetti obbligati.

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a seguire protocolli di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è vietato:

a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti (Ecocentro);

b) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, 3) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;

c) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azione lesiva, ecc.)

d) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

e) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n.152/2006 utilizzando le modalità ed i mezzi utilizzati per la raccolta del rifiuto solido urbano assimilato e riciclabile;

f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;

g) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta volantini pubblicitari e simili) escrementi di animali, spandimenti di olio e simili;

h) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

i) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura (escluso legno e risultati di potatura comunque ben asciutti);

j) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti, e fuori dal centro multi raccolta.

k) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;

b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati predisposti ed al di fuori

degli stessi;

c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, come definita dal precedente articolo 13 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;

d) il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dall'Ente Gestore e l'Utente.

L'Associazione dei Comuni, attraverso il servizio di Polizia Municipale di ciascun Comune, attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 n.547, DPR 19.03.1956 n. 303 e D.Lgs. 09.04.2008 n. 81) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.)

Articolo 30 - Ecocentro

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso l'Ecocentro.

La definizione di "centro di raccolta" è presente all'art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. n. 152/2006. Il regime autorizzativo è definito con D.M. 13.05.2009; ulteriori indicazioni e direttive sono state emanate dall'Assessorato Difesa dell'Ambiente della Regione in data 27.07.2009 attraverso il documento intitolato "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli Ecocentri comunali. Aggiornamento al D.M. 13.05.2009".

L'Ecocentro è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.

Il servizio di raccolta dei rifiuti presso l'Ecocentro è parte integrante del più generale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili, che è obbligatoriamente gestito dall'Associazione in economia diretta o affidato unitamente al servizio di raccolta RSU all'appaltatore del servizio stesso in una delle forme consentite dal D.Lgs. 267 del 18.08.2000 nonché dal D. Lgs. 163/2006.

Per ragioni di opportunità tecnica e/o economica la gestione dell'Ecocentro Comunale nei Comuni dell'Associazione che riterranno di dotarsene, previo accordo con il Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani, può essere scissa in tutto o in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali concessori.

Articolo 31 - Rifiuti conferibili presso l'Ecocentro

Sono oggetto di raccolta differenziata per l'utenza domestica da esercitarsi presso l'Ecocentro, oltre alle frazioni di rifiuto in generale oggetto di raccolta differenziata porta a porta, i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

A. Rifiuti pericolosi assimilati agli urbani

1. Batterie per veicoli nel limite di due pezzi per anno per utenza familiare
2. Contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o "F" (infiammabili)
3. Prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati
4. Pile per elettrodomestici

B. Rifiuti liquidi

1. Oli e grassi vegetali ed animali residuati dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione privata

C. Rifiuti organici compostabili

1. Rifiuti vegetali di provenienza collettiva e domestica, derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della

lavorazione del legno se trattato con resine sintetiche.

D. Rifiuti solidi

1. Rifiuti ingombranti quali mobili, reti e materassi, arredi domestici, legno trattato, utensili, casalinghi. Ogni utente potrà conferire materiale riconducibile all'uso familiare per tipo, frequenza e quantità
2. Materiali in vetro
3. Contenitori in plastica di sostanze naturali e comunque non pericolose
4. Contenitori (lattine) in alluminio e/o banda stagnata (vasetti generi alimentari)
5. Frigoriferi o frigocongelatori, elettrodomestici a filo di vario tipo ed usi, apparecchi televisivi, lampade al neon, alogene, fluorescenti, accessori per l'informatica (R.A.E.E.) di cui al D. Lgs.151/2005 e s.m.i.
6. Materiali in metallo purché non pericolosi
7. Carta e cartoni pressati
8. Stracci e indumenti usati
9. Rifiuti di spazzamento di aree pubbliche e private
10. piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici (nel limite di 30 Kg.)
11. Pneumatici (4 pezzi l'anno per utenza familiare)
12. Legno non trattato (cassette, pallet, ecc.)
13. Film di nylon riciclabile

Art. 32 - Regole per la gestione dell'Ecocentro

Nell'Ecocentro è indispensabile il rispetto delle seguenti regole:

1) L'utilizzo dell'Ecocentro comunale è riservato alle utenze domestiche. Le "utenze economiche" possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche e fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti dal presente Regolamento, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.

2) All'atto del conferimento l'utente deve dimostrare la propria residenza o sede nel territorio comunale. Nell'Ecocentro viene attivato un servizio integrativo di raccolta destinato prevalentemente alle utenze domestiche, per i soli rifiuti differenziabili che per motivi eccezionali l'utente non è stato in grado di smaltire tramite contenitore.

Tale servizio potrà essere abolito a giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora si ravvisasse l'abuso da parte dei cittadini.

Gli utenti del servizio possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

Quando il centro sia chiuso e/o non presidiato, è vietato sia l'accesso sia il conferimento dei rifiuti.

Gli utenti, dovranno sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative al conferimento.

Gli operatori comunali eventualmente addetti ad operazioni di ausilio e supporto alla gestione della raccolta dei rifiuti (es. dipendenti comunali addetti alla pulizia delle strade) potranno accedere all'Ecocentro anche in assenza degli addetti dipendenti dal Gestore del Servizio di raccolta RSU, previo accordo col Gestore medesimo, per effettuare le operazioni di conferimento di rifiuti provenienti da aree pubbliche, opportunamente differenziati.

L'Ecocentro deve essere gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine.

Le varie tipologie di rifiuto devono essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, ceste, alti contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero e/o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nell'Ecocentro.

Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RSU.

Il Gestore è responsabile:

- della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico dell'Ecocentro,

Allegato alla Proposta di Deliberazione C.C. n. 8 del 30.07.2013
nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo

- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti alla rispettiva destinazione finale o intermedia
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto
- della pulizia e del ritiro di eventuali rifiuti abbandonati in corrispondenza della parte esterna alla recinzione dell'Ecocentro
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente

Art. 33 -Localizzazione dei siti e dei contenitori

La localizzazione dei siti per l'ubicazione dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, è disposta dall'Ufficio Tecnico dell'Associazione che si avvale del parere degli uffici tecnici dei singoli Comuni; può essere proposta dal Gestore del Servizio in allegato all'offerta presentata in sede di gara d'appalto. Essa si attiene alla logica della tecnica di raccolta considerata, si ispira alla finalità di raccogliere il massimo di quantità di rifiuto riciclabile, tiene conto delle esigenze e delle problematiche connesse alla viabilità.

E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione. L'operazione è di esclusiva competenza del servizio comunale o del personale appartenente al Gestore della raccolta.

Art. 34 - Vigilanza e controlli

Gli organi di polizia municipale, oltre che i dipendenti comunali preposti al servizio e gli incaricati di pubblico servizio appositamente nominati presso l'Associazione dei Comuni, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, secondo l'art. 17 del presente regolamento, da parte degli utenti con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimenti separati dai rifiuti pericolosi.

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.

I servizi di polizia municipale e tutti gli addetti preposti per legge alla vigilanza ambientale potranno effettuare controlli presso aziende e famiglie per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti avvalendosi anche degli accertamenti induttivi.

Art. 36 - Rifiuti urbani esterni – cestini stradali – raccoglitori ecologici

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, comprese le aree verdi attrezzate (parchi e giardini), il Comune e/o il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini portarifiuti e dei raccoglitori ecologici. Detti cestini e raccoglitori non potranno essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni.

E' inoltre vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette di qualsiasi dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

I cestini o raccoglitori vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti secondo necessità o previsione minima eventualmente stabilita nel contratto di servizio.

Art. 37 - Raccolta rifiuti abbandonati

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel contratto di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso non sia compreso nel contratto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori ecologici del Comune o dalla Ditta specializzata appositamente incaricata nelle forme di legge.

Art. 38 - Pulizia delle strade e Piazze in occasione del mercato rionale

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, con le medesime modalità previste dall'art. 11 e secondo le norme comportamentali previste all'art. 29, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 52.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi di materiale biodegradabile. A tal fine all'atto del rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte degli uffici competenti verranno consegnate, dietro presentazione di ricevuta d'acquisto, un quantitativo di buste equiparato al periodo di validità dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed alla durata di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 39 - Pozzetti stradali – griglie

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie, i tombini, i pozzetti stradali devono essere mantenuti puliti.

La pulizia straordinaria, con il lavaggio e lo svuotamento completo e l'eliminazione dei detriti verrà svolta di norma due volte all'anno utilizzando un apposito mezzo di "spurgo".

Dovrà inoltre essere integrato il servizio di pulizia con un adeguato servizio di disinfezione mediante l'utilizzo di prodotti ecocompatibili.

È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e caditoie stradali.

Art. 40 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, all'ente e/o società concessionaria del servizio, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 41 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare all'ente, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 42 Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite il lancio a mezzo veicoli, salva diversa previsione di legge. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

È fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzate.

Altresì, è fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

È vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci e sulle spiagge. È vietato su tutto il territorio Comunale il lancio di volantini-buoni sconto-biglietti omaggio e

materiale similare.

La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette dedicate al materiale pubblicitario o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.

Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata nei modi disciplinati dalla presente regolamento, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio Comunale e sui suoli privati.

I trasgressori, aziende committenti e personale reclutato saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per le aziende commissionarie: sanzione da € 100,00 ad € 300,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari : sanzione da € 30,00 ad € 90,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Del presente regolamento deve essere data la massima diffusione presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale.

Copia deve essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed a quanti altri spetti la vigilanza sul rispetto del presente Regolamento.

Art. 43 - Sgombero da materiali accidentalmente versati

In caso di versamento di materiale di ogni natura colui che causa il versamento deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade luoghi pubblici di competenza comunale dandone immediata comunicazione al servizio di Polizia Municipale e attivarsi mediante la rimozione e lo sgombero del materiale dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali presidi sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse.

Art. 44 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di depositi temporanei

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare ogni deposito di rifiuti e/o inerti da lui prodotto dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, nonché abbattere eventuali parti pericolanti pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni, e provvedere allo smaltimento dei piccoli quantitativi presso il centro multi raccolta.

Art. 45 - Lavaggio dei contenitori

Nel servizio "porta a porta" la pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono abitualmente posizionati per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori.

Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nel caso di servizio di raccolta differenziata presso edifici di proprietà Comunale o dei quali il singolo Comune è responsabile, qualora siano utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione (quali bidoni, cassonetti, ecc. con capacità maggiore di 250 lt.) l'amministrazione comunale, tramite l'Ente Gestore che effettua la raccolta dei rifiuti, provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

Art. 46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti o situati nelle vicinanze di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono

provvedere anche alla pulizia e manutenzione delle relative recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee al fine di evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zecche, zanzare ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 47 - Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i Bar, caffè, gli alberghi, le circoli-trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU interni.

È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 48 - Stazionamento e deposito dei mezzi

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

È vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

Art. 49 - Disposizioni diverse

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 184, 3° comma lett. b) del D.Lgs 152/2006, vale a dire:

1. materiali provenienti dalle attività di demolizione
2. rifiuti che derivano da attività di scavo
3. le macerie e gli sfridi di materiale da costruzione
4. i materiali ceramici cotti
5. le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere depositati nelle discariche per inerti autorizzate.

I medesimi rifiuti possono essere riutilizzati previo conferimento a impianto di recupero, autorizzato, previa procedura di cui al punto 7 lett. w dell'Allegato B1 alla Del. G.R. n. 24/23 del 23.04.2008, con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 59/2005.

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

In caso di autosmaltimento nell'ambito del cantiere si dovrà rispettare la normativa dettata dal D. Lgs. 152/2006, in particolare gli artt. 181-bis comma 3, 184 comma 3 lettera b), 214. 215 e 216.

L'utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in è ammesso previa predisposizione di uno specifico progetto per il loro riutilizzo, da allegare alla richiesta di concessione, autorizzazione edilizia o dichiarazione di inizio attività.

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi

residui di alcun genere.

Art. 50 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

Per rifiuti cimiteriali si intendono materiali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie producenti scarti quali:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
- c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali:
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione tumulazione o inumazione.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

È ammessa la raccolta differenziata dei rifiuti sopra citati al fine di avviarli a recupero.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lett. b) e c) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria dei materiali stessi. In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi imballaggi, a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". È consentito lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendessero necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure rinterrati all'interno del cimitero e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria.

I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 51 - Conferimenti, raccolta dei rifiuti e carcasse di animali

È fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.

Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune o al Consorzio la spesa sostenuta per la pulizia.

I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono

autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.

Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Art. 52- Sanzioni

Fatto salvo il recupero delle spese eventuali sopportate, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento verranno comminate le seguenti sanzioni:

Tipo inadempienza	Unità di misura	importo
mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione umida	€/die	€ 3.000,00
mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione secca residua	€/die	€ 3.000,00
mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di spazzamento stradale	€/die	€ 1.000,00
mancata effettuazione del servizio completo di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili (per giorno di ritardo)	€/die	€ 1.000,00
mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti (per giorno di ritardo)	€/die	€ 1.000,00
mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi (per giorno di ritardo)	€/die	€ 1.000,00
mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP (per giorno di ritardo)	€/die	€ 250,00
mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida per singola utenza	€/utenza	€ 200,00
mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua per singola utenza	€/utenza	€ 200,00
mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili (per utenza o contenitore)	€/ut. (cont.)	€ 50,00
mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza)	€/utenza	€ 50,00
mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza)	€/utenza	€ 50,00
ritardo nella disponibilità dei veicoli nuovi per i servizi (per veicolo e giorno di ritardo)	€/veic./die	€ 200,00
ritardo nella trasmissione del rapporto semestrale	€/die	€ 50,00
inadeguato stato degli automezzi	€/veic./die	€ 150,00
mancato spazzamento e/o decespugliamento stradale secondo la frequenza stabilita	€/mq	€ 0,10
inadeguato spazzamento stradale manuale o meccanizzato	€/mq	€ 0,10
omesso svuotamento di cestino stradale	€/cad	€ 10,00
mancato impiego delle divise aziendali	€/cad	€ 150,00
mancata attivazione del Cantiere Operativo (per giorno oltre il periodo semestrale transitorio)	€/die	€ 250,00
altre negligenze nella gestione del servizio	da un minimo di €/cad 50,00 ad un	

	massimo di €/cad 1.000,00	
Assenze del personale maggiori al 10% per più di 5 gg. lavorativi	€ per operaio assente/giorno	€ 300,00

Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

I suddetti importi potranno in ogni caso, all'occorrenza, subire delle variazioni in aumento e/o diminuzione, sulla base di apposito atto deliberativo dell'organo esecutivo dell'Associazione e ratifica da parte dell'organo esecutivo di ciascun Comune (Giunta Municipale) sentito il parere dell'organo di vigilanza (Polizia Municipale) e il Responsabile del servizio Tecnico incaricato.

Art. 53 - Comunicazione e accesso alle informazioni

Il Gestore è tenuto, con le modalità più appropriate, a:

- pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde e contatto internet;

Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D. Lgs. n. 195/2005.

Ogni Comune dell'Associazione rende disponibili le informazioni tramite i propri Uffici preposti (Ufficio Tecnico e Ufficio Polizia Municipale).

Art. 54 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato ogni precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani di ciascun Comune dell'Associazione .

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Art. 55 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento e i relativi Allegati potranno essere aggiornati dall'Associazione , in accordo con i singoli Comuni e sentito il Gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 56 - Efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, dopo l'affidamento del servizio, previa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune facente parte dell'Associazione per 15 giorni consecutivi. A partire dalla data di cui al comma precedente ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.

Art. 57 - Norme transitorie

Il Comune di Fonnì procederà all'attuazione del presente Regolamento immediatamente dopo l'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale e per la parte relativa agli smaltimenti a partire dalla stipula del contratto con il nuovo soggetto gestore.

Il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi verrà definito, modificando l'allegato B del presente regolamento, dopo il recepimento del decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 195, comma 2°, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006, di prossima emanazione.

ALLEGATO A

SERVIZI FONDAMENTALI, COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI CONTEMPLATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE

Quanto segue è da considerarsi aggiuntivo ed integrativo a quanto riportato nel presente Regolamento.

Il **“secco non riciclabile”** è la frazione residuale della raccolta differenziata. Deve essere per quanto possibile ridotta con l'obbiettivo di ridurre i costi di conferimento.

Tabella esemplificativa rifiuti da raccogliere nel “secco non riciclabile”

Pannolini ed assorbenti, residui di spazzamento aree private e pubbliche, vasi, piatti e stoviglie in terracotta e ceramica, tubi di gomma, lamette e rasoi monouso, giocattoli composti da più materiali, fotografie, scarti di fili elettrici, capelli tinti, avanzi di ceretta, floppy-disk, CD-DVD, cassette audio e video, dischi in vinile, rullini e lastre fotografiche, nastro adesivo, pirofile da forno, vetri infrangibili, spazzolini da denti, involucri in carta plastificata, carta oleata per alimenti o unta, cera, ceralacca, sapone, penne, pennelli, pennarelli, matite, cotone idrofilo usato, bastoncini “cotton-fioc”, montature di occhiali, sigarette, legno verniciato, gomma, gommapiuma, gomma da masticare, elastici.

Per la raccolta del secco è prevista la distribuzione di apposite buste in materiale plastico. I contenitori costituiscono elemento opzionale per i Comuni che ne faranno richiesta. In ogni caso non è prevista la distribuzione di contenitori di grandi dimensioni o cassonetti per le utenze commerciali pertanto i grandi produttori che ne avessero l'esigenza potranno dotarsi di appositi contenitori le cui dimensioni e caratteristiche dovranno essere

La frazione secca sarà ritirata porta a porta e smaltita a carico del Gestore. L'utente dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione o attività, all'interno dei sacchetti appositi, non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno di raccolta.

Nel caso siano distribuiti i contenitori, i sacchetti dovranno essere posti al loro interno.

La frequenza della raccolta è, di norma, bisettimanale sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, eccetto per i Comuni dell'Associazione che richiedano frequenze diversificate. Per utenze particolari (ospedali, alberghi, ecc.) si potranno prevedere frequenze personalizzate.

RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

La **frazione umida** è costituita per la maggior parte da scarti alimentari. Occorre fare attenzione a non inserire nel sacchetto sostanze inquinanti o non deteriorabili quali residui di olii da frittura, lettiere di animali non biodegradabili, gusci di bivalvi e gasteropodi (cozze, arsele, lumache ecc.).

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002

Tabella esemplificativa rifiuti da raccogliere nell'“umido”

scarti di frutta e verdura, scarti ed avanzi di cucina di origine vegetale o animale, bustine del tè, fondi di caffè, gusci di uova, fiori e piante domestiche (senza terra), ceneri spente di caminetti, foglie, sfalci di verde privato e pubblico, ramaglie, fazzoletti e salviette di carta usati (per scopi alimentari), escrementi di piccoli animali su lettiere ecologiche.

In particolare sono destinatari del Servizio, oltre alle utenze domestiche, le seguenti grandi utenze:

- esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- ambulatori, alberghi, case di riposo;
- esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

Per la raccolta della frazione umida è prevista la distribuzione di apposite buste in materiale biodegradabile (mater-bi) obbligatoriamente posti all'interno di contenitori dotati di sistema di chiusura (bio-contenitori con coperchio incernierato anti-randagismo), che dovranno essere distribuiti nei comuni dell'Associazione che attualmente non ne fossero dotati.

Non è prevista la distribuzione di contenitori di grandi dimensioni o cassonetti per le utenze commerciali pertanto i grandi produttori che ne avessero l'esigenza potranno dotarsi di appositi contenitori le cui dimensioni e caratteristiche dovranno essere concordati con la Ditta Appaltatrice. Per il conferimento dell'umido in contenitori di capienza superiore a 40 lt. Si può prescindere dall'utilizzo dei sacchetti, pertanto il rifiuto potrà essere depositato sciolto direttamente all'interno del contenitore o cassonetto; in questi casi l'utente dovrà provvedere a lavare ed igienizzare frequentemente il contenitore. Se si devono conferire grandi quantità di sfalci di verde o ramaglie sarà necessario legarli in fascine o conferirli direttamente ai centri multi-raccolta (Ecocentri) se presenti nel Comune.

La frazione umida, se non utilizzata nel compostaggio domestico, sarà ritirata porta a porta e smaltita a carico del Gestore. L'utente dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno

della propria abitazione o attività, all'interno degli appositi sacchetti in mater-bi posti dentro i contenitori per l'umido dotati di meccanismo di chiusura (le grandi utenze si doteranno eventualmente di contenitori diversi), non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno di raccolta.

È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire la frazione organica chiusa in sacchetti non idonei negli appositi contenitori.

La frequenza della raccolta è, di norma, trisettimanale sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Per utenze particolari si potranno prevedere frequenze personalizzate.

RACCOLTA DELLA CARTA E DEL CARTONE

La **raccolta della carta e degli imballaggi di carta e cartone** deve essere necessariamente differenziata nello spazio e/o nel tempo per le utenze domestiche e non domestiche. Di norma le utenze domestiche conferiscono imballaggi primari e secondari, mentre le utenze commerciali conferiscono imballaggi secondari e terziari. Il circuito delle utenze commerciali deve necessariamente essere distinto dal circuito delle utenze domestiche per quanto riguarda gli imballaggi, siano essi in plastica, carta o multimateriale, tenendo presente che le utenze commerciali possono conferire nel circuito pubblico esclusivamente imballaggi primari e secondari in quanto assimilati a rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento (vedi Allegato B).

Ciò detto gli imballaggi in carta e cartone che possono essere conferiti all'interno del servizio RSU (esclusi i terziari) hanno costi differenti per utenze domestiche e utenze non domestiche.

Tabella esemplificativa rifiuti "carta e cartone"

giornali e riviste, libri e quaderni, fotocopie e fogli vari, avendo la cura di togliere parti adesive, coperte plastificate e punti metallici, cartoni ben piegati e/o legati, imballaggi di cartone, scatole in carta per alimenti – Tetra-Pak . Il materiale deve essere schiacciato e non deve essere contaminato da consistenti residui alimentari o sostanze pericolose.

La carta, il cartone e i relativi imballaggi sono ritirati porta a porta e conferiti alle piattaforme di recupero a carico dell'appaltatore. L'utente dovrà porre il rifiuto in posizione visibile all'esterno della propria abitazione o attività (oppure in area privata comunque accessibile), opportunamente pressato e/o legato, oppure (per carta da utenze domestiche e uffici) all'interno del contenitore eventualmente fornito dal Comune, anche a mezzo di Appalto gestito dall'Associazione, o approntato dall'utenza medesima (utenze commerciali), non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno di raccolta. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti anche presso l'Ecocentro.

La frequenza della raccolta è quindicinale per le utenze domestiche e settimanale per le utenze commerciali, eccetto per i Comuni o utenze particolari che ne richiedano frequenze diversificate.

RACCOLTA DELLA PLASTICA

La **raccolta della plastica e dei relativi imballaggi** segue la stessa normativa vista per gli imballaggi in carta e cartone, dunque si differenzia tra utenze domestiche e non domestiche.

Tabella esemplificativa rifiuti in plastica

bottiglie/barattoli/vasetti e scatole in plastica, piatti e bicchieri di plastica, flaconi/dispensatori di sciroppi,

creme, salse, yogurt, coperchi in plastica, confezioni rigide e flessibili per dolci e alimenti in genere, flaconi per detersivi e igiene personale, vasi per vivaisti

Gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata. Gli imballaggi in plastica non devono essere contaminati da sostanze pericolose. La plastica e i relativi imballaggi sono ritirati porta a porta e conferiti alle piattaforme di recupero a carico del Gestore. L'utente apporrà il rifiuto in posizione visibile esterna alla propria abitazione o attività (oppure in area privata comunque accessibile), all'interno del contenitore eventualmente fornito dal Comune o dall'Associazione (utenze domestiche) o da egli stesso approntato (utenze non domestiche), non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno di raccolta. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti anche presso l'Ecocentro.

La frequenza della raccolta è quindicinale per le utenze domestiche e settimanale per le utenze commerciali, eccetto per i Comuni o utenze particolari che ne richiedano frequenze diversificate.

RACCOLTA DEL VETRO

La **raccolta del vetro** è fondamentale per il buon andamento della differenziazione, dato che il peso della frazione è, di norma, elevato in ambito Comunale soprattutto per la presenza di esercizi pubblici tipo bar, ristoranti e alberghi che ne sono i produttori più consistenti.

Tabella esemplificativa rifiuti in vetro, bottiglie in vetro, barattoli e vasetti in vetro, rottami di vetro, cristallo.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata;

gli elementi in vetro, non devono contenere impurità, scarti alimentari o parti in plastica, che devono essere rimosse dall'Utente prima del posizionamento.

La raccolta potrà essere multimateriale vetro/alluminio/banda stagnata avviene porta a porta, e conferimento alle piattaforme di recupero a carico del Gestore. L'utente apporrà il rifiuto in posizione visibile esterna alla propria abitazione o attività (oppure in area privata comunque accessibile), all'interno del contenitore eventualmente fornito dal Comune o dall'Associazione (utenze domestiche) o da egli stesso approntato (utenze non domestiche), non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno di raccolta. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti anche presso l'Ecocentro.

La frequenza della raccolta è quindicinale per le utenze domestiche, mentre è settimanale per le utenze commerciali. La raccolta per particolari utenze commerciali (alberghi, bar e ristoranti) diventa bisettimanale nei mesi da aprile a settembre, eccetto per i Comuni o utenze particolari che ne richiedano frequenze diversificate.

Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecocentro.

RACCOLTA DEL BARATTOLAME ALLUMINIO

La **raccolta del barattolame alluminio e banda stagnata** è fondamentale per il buon andamento della differenziazione, dato che il peso della frazione è, di norma, elevato in ambito Comunale soprattutto per la presenza di esercizi pubblici tipo bar, ristoranti e alberghi che ne sono i produttori più consistenti.

Tabella esemplificativa rifiuti in alluminio e banda stagnata, scatolette e barattoli in alluminio banda stagnata (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), lattine per bibite e conserve con simbolo "AL"; bombolette spray per deodoranti, lacche, panna, private dei nebulizzatori di plastica; vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento dei cibi; capsule e tappi per bottiglie di olio, vino, liquori, bibite coperchietti da yogurt e similari; blister liberati dai contenuti.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata;

gli elementi in vetro, alluminio, banda stagnata non devono contenere impurità, scarti alimentari o parti in plastica, che devono essere rimosse dall'Utente prima del posizionamento.

La raccolta potrà essere multimateriale vetro/alluminio/banda stagnata avviene porta a porta, e conferimento alle piattaforme di recupero a carico del Gestore. L'utente apporrà il rifiuto in posizione visibile esterna alla propria abitazione o attività (oppure in area privata comunque accessibile), all'interno del contenitore eventualmente fornito dal Comune o dall'Associazione (utenze domestiche) o da egli stesso approntato (utenze non domestiche), non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno di raccolta. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti anche presso l'Ecocentro.

La frequenza della raccolta è quindicinale per le utenze domestiche, mentre è settimanale per le utenze commerciali. La raccolta per particolari utenze commerciali (alberghi, bar e ristoranti) diventa bisettimanale nei mesi da aprile a settembre, eccetto per i Comuni o utenze particolari che ne richiedano frequenze diversificate.

RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI

La raccolta di ingombranti, ferrosi, ed etichettati T/F, se condotta in modo efficiente, è fondamentale ai fini di scongiurare il frequente ricorso allo scarico abusivo di rifiuti lungo strade campestri e siti extraurbani in genere. Il servizio è rivolto esclusivamente alle utenze domestiche, in quanto le utenze commerciali devono, per Legge, conferire tali rifiuti servendosi di altri circuiti.

Tabella esemplificativa rifiuti ingombranti, ferrosi, contenitori etichettati T / F

Ingombranti e ferrosi: Mobili, sanitari (privi di parti metalliche), reti da letto, finestre senza vetro, porte, ringhiere, residui ferrosi in genere. contenitori T/F: contenitori con residui di vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri, solventi, oli minerali, ecc. riportanti i simboli T (teschio) e/o F (fiamma).

La raccolta di ingombranti, ferrosi, contenitori etichettati T / F (tossici e infiammabili) avviene porta a porta, e conferimento alle piattaforme di recupero a carico dell'appaltatore. L'utente dovrà prenotarsi, indicando la quantità e la tipologia del rifiuto da conferire, presso l'Ufficio Comunale incaricato, il quale a sua volta trasmetterà l'elenco degli utenti all'Appaltatore e contestualmente all'Ufficio Tecnico dell'Associazione al fine dell'organizzazione della raccolta. Di norma il ritiro deve essere eseguito con prelievo dall'abitazione dell'utente. Qualora, per problemi legati all'orario del servizio, non fosse possibile reperire l'utenza, verrà richiesto il deposito del rifiuto sul suolo stradale in adiacenza all'abitazione. In questo caso farà parte del servizio la pulizia del punto di conferimento.

La frequenza della raccolta, rivolta esclusivamente alle utenze domestiche, è quindicinale. È comunque facoltà dell'Utente conferire il rifiuto, senza bisogno di prenotazione, presso l'Ecocentro Comunale, qualora presente.

La raccolta dei RAEE avviene ai sensi del D.Lgs. 151/2005, e, per i Distributori, ai sensi del D.M. n. 65 dell'8 marzo 2010, (cosiddetto Decreto Semplificazioni, o "uno contro uno"). Il sistema di raccolta dei RAEE deve ottemperare alle disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa stipulato tra ANCI, CdC RAEE e Organizzazioni di Categoria della Distribuzione in data 24.06.2010, nonché dell'accordo di programma stipulato tra le medesime parti in data 07.07.2010. I gestori dei Centri di Raccolta devono organizzare di conseguenza lo stoccaggio dei RAEE secondo le suddette disposizioni, suddividendo i rifiuti in 5 diversi raggruppamenti (ex D.M. n. 185/2007):

R1 – freddo, clima e scaldacqua

R2 – altri grandi bianchi

R3 – TV e monitor

R4 – IT e Consumer Electronics, apparecchi d'illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED, CE, ITC, giocattoli ed altro

R5 – sorgenti luminose

Secondo le normative in vigore le utenze private e i Distributori (vendita al dettaglio) devono conferire i RAEE presso i Centri di Raccolta Comunali più prossimi; i Commercianti hanno l'obbligo di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, "uno contro uno" della apparecchiatura usata; hanno inoltre l'obbligo di iscriversi al portale del Centro di Coordinamento RAEE.

Tabella esemplificativa (non esaustiva) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

<i>R1: grandi apparecchi per la refrigerazione, frigoriferi, congelatori, pompe di calore, apparecchi per il condizionamento, scaldabagni elettrici.</i>
<i>R2: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cucine (apparecchi per la cottura), forni a microonde, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici per il riscaldamento, radiatori elettrici.</i>
<i>R3: Apparecchi televisivi, monitor.</i>
<i>R4: stereo, registratori, videoregistratori, telefoni, fax, apparecchi radio, videocamere, computer (esclusi monitor), computer portatili, stampanti, tastiere, mouse, copiatrici, rivelatori di fumo, dispositivi medico-diagnostici e per il monitoraggio e controllo medico, termostati, aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, frullatori, friggitori, rasoi elettrici, tagliaerba, sveglie, orologi da polso o da tasca, calcolatrici tascabili e da tavolo, ventilatori elettrici, apparecchi per l'illuminazione (esclusi i corpi illuminanti), giochi elettrici per bambini, consolle videogiochi, piccoli elettrodomestici in genere, ecc.</i>
<i>R5: Apparecchiature di illuminazione, tubi fluorescenti, sorgenti luminose ai vapori di sodio ad alta e bassa pressione e ad alogenuri metallici, lampade ad incandescenza e a risparmio energetico, ecc.</i>

La raccolta dei R.A.E.E. avviene porta a porta, con trasporto al Centro di Raccolta Comunale a carico del Gestore. L'utente dovrà prenotarsi, indicando la quantità e la tipologia del rifiuto da conferire, presso l'Ufficio Comunale incaricato, il quale a sua volta trasmetterà l'elenco degli utenti all'Appaltatore e contestualmente all'Ufficio Tecnico dell'Associazione al fine dell'organizzazione della raccolta. Di norma il ritiro deve essere eseguito con prelievo dall'abitazione dell'utente. Qualora, per problemi legati all'orario del servizio, non fosse possibile reperire l'utenza, verrà richiesto il deposito del rifiuto sul suolo stradale in adiacenza all'abitazione. In questo caso farà parte del servizio la pulizia del punto di conferimento.

La frequenza della raccolta, rivolta esclusivamente alle utenze domestiche, è quindicinale. Le utenze commerciali potranno usufruire del servizio solo nel caso ciò sia espressamente previsto nel Capitolato accettato dal Gestore in sede di gara d'appalto. In caso contrario le utenze commerciali dovranno trasportare autonomamente i rifiuti presso il Centro di Raccolta RAEE negli orari di apertura.

È facoltà dell'Utente domestico conferire il rifiuto, senza bisogno di prenotazione, presso il Centro di Raccolta RAEE Comunale.

Tutte le altre operazioni relative ai RAEE non previste nel presente Regolamento sono

RACCOLTA DI PILE E FARMACI

Per la raccolta di medicinali e pile sono predisposti presso farmacie e tabaccherie gli appositi contenitori. In alternativa si potrà studiare, al fine di spingere ancora di più la differenziazione, di prevederne il ritiro porta a porta, ad esempio, lo stesso giorno di raccolta degli ingombranti. Seguono un circuito diverso gli accumulatori degli automezzi, che devono essere obbligatoriamente conferiti presso l'Ecocentro o apposito contenitore presso i cantieri Comunali.

Tabella esemplificativa rifiuti – medicinali scaduti e pile esauste Medicinali scaduti: qualsiasi tipo di medicinale di uso comune, facendo attenzione a separare il contenuto dalla scatola in cartone che può essere conferita con la carta.

Pile esauste: tutte le pile di uso domestico (stilo, ministilo, torce, mezze torce ecc.) – vietato conferire batterie di automezzi.

I contenitori devono essere idonei all'immissione dei suddetti rifiuti e la loro apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

La frequenza minima del ritiro è mensile.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

L'Associazione, attraverso il Gestore del Servizio, dovrà provvedere annualmente alla stampa ed alla capillare distribuzione a tutte le utenze del calendario della raccolta differenziata, distinto per ciascun Comune, che dovrà contenere i servizi da eseguire nelle cadenze e frequenze previste dal Capitolato d'Appalto.

Il Gestore dovrà proporre e concordare con gli organi tecnici e di vigilanza di ciascun Comune la effettiva distribuzione temporale dei servizi riportata nel Calendario, prestando particolare attenzione ai periodi in cui sono predominanti le festività, con l'obiettivo di evitare disagi agli utenti nei periodi più delicati per la raccolta dei rifiuti.

La bozza del calendario annuale della raccolta dovrà riportare in calce il timbro e la firma di approvazione del funzionario addetto presso ciascun Comune dell'Associazione e, una volta così vidimato, dovrà essere controfirmato per accettazione dal Responsabile dell'Associazione .

La distribuzione del calendario dell'anno successivo dovrà essere ultimata dal Gestore almeno 15 gg. prima della scadenza del precedente.

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE E PIAZZE E POZZETTI

Il servizio di spazzamento, comprendente l'eventuale pulizia dei pozzetti delle caditoie stradali, sarà attivato su richiesta del singolo Comune, che ne determinerà la frequenza (in genere mensile), luoghi di esecuzione (strade e/o piazze) e tipologia (meccanizzato, manuale o misto).

I giorni previsti per lo spazzamento dovranno essere predeterminati e inseriti nel calendario della raccolta.

Gli uffici di Polizia Municipale di ciascun Comune dovranno provvedere, in occasione dei giorni previsti per lo spazzamento, all'emanazione di apposita ordinanza finalizzata al divieto di sosta nelle aree interessate, vigilando sul rispetto della medesima.

Eccezionalmente si potrà richiedere lo spostamento della data di spazzamento ove, per motivi imprevedibili e non imputabili al soggetto richiedente (Amministrazione o Appaltatore) si rendesse impossibile l'esecuzione del servizio alla data prevista.

SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI CESTINI STRADALI

Il servizio sarà attivato su richiesta del singolo Comune, che ne determinerà la frequenza (in genere settimanale) e luoghi di esecuzione (strade, piazze, parchi, ecc.), secondo la disciplina prevista nel presente Regolamento.

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

Il servizio sarà attivato su richiesta del singolo Comune, ed attuato a carico del Gestore attraverso il contratto d'appalto; si concretizzerà nel servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti in occasione dello svolgimento del mercato settimanale paesano (52 raccolte l'anno).

Il Gestore a tal fine posizionerà una o più isole ecologiche a partire dal primo mattino nelle aree del mercato, consegnando agli ambulanti un congruo numero di buste per la raccolta differenziata secco-umido. Nel primo pomeriggio provvederà alla pulizia ed alla raccolta di qualsiasi genere di rifiuto prodotto, curando in particolar modo la differenziazione dei rifiuti e ritirando le isole ecologiche.

Qualora la differenziazione, per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale e al Gestore, non fosse possibile, si dovranno comunque ritirare i rifiuti in regime indifferenziato e provvedere alla pulizia delle aree.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 30 del presente Regolamento e curare in particolar modo la raccolta differenziata dei rifiuti. I Servizi di Polizia Municipale dei singoli Comuni vigileranno sulla corretta applicazione delle procedure di raccolta.

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

Il servizio sarà attivato su richiesta del singolo Comune, ed attuato a carico del Gestore, che, in uno dei medesimi giorni di raccolta previsti per le utenze non domestiche, dovrà provvedere al ritiro presso il cimitero Comunale dei rifiuti differenziati presenti nell'apposita isola ecologica approntata dal Comune.

La raccolta di ciascuna frazione avverrà una volta alla settimana.

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE

Il servizio sarà attivato su richiesta del singolo Comune, ed attuato a carico dell'Appaltatore, che, in uno dei medesimi giorni di raccolta previsti per le utenze non domestiche, dovrà provvedere al ritiro presso l'area di cantiere Comunale indicata da ciascuna Amministrazione, dei rifiuti differenziati presenti nell'apposita isola ecologica approntata dal Comune.

La raccolta di ciascuna frazione avverrà una volta alla settimana. Nei Comuni sprovvisti di Ecocentro la raccolta dei rifiuti di spazzamento e i residui degli sfalci e le potature di verde pubblico, eventualmente prodotti dall'operato degli addetti comunali, dovrà avvenire mediante posizionamento nel Cantiere Comunale di appositi cassoni scarrabili ove gli incaricati del Comune scaricheranno i rifiuti che l'Appaltatore provvederà a vuotare a cadenza minima quindicinale.

Nei comuni dotati di Ecocentro gli addetti Comunali vi avranno accesso per lo scarico della frazione verde e dei residui di spazzamento manuale, ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

SERVIZIO DI RACCOLTA PER UTENZE PARTICOLARI

È prevista l'attivazione del servizio di raccolta presso utenze particolari quali:

- alberghi e i ristoranti
- servizi di ristorazione e di produzione di pasti (catering)

- mercati comunali, supermercati e ipermercati

La raccolta si attuerà attraverso procedure personalizzate che tengano conto delle particolari esigenze di tali produttori particolari di rifiuti. Per quanto riguarda gli ospedali si applica quanto previsto all'art. 8 in materia di assimilabilità dei rifiuti sanitari.

Per questi utenti sarà intensificata la raccolta di tutte le frazioni, con particolare attenzione alla frazione umida e al secco non riciclabile.

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN OCCASIONI PARTICOLARI, FESTE SAGRE E MANIFESTAZIONI

Il servizio sarà attivato su richiesta del singolo Comune, ed attuato dal Gestore; si concretizzerà nella pulizia e raccolta dei rifiuti in occasione dello svolgimento di feste e sagre paesane; nel bando per l'affidamento sarà specificato il numero presunto di giorni per i quali dovrà essere assicurato il servizio.

Il Gestore a tal fine posizionerà una o più isole ecologiche a partire dal primo giorno di festività nelle aree di svolgimento della festa, consegnando agli ambulanti un congruo numero di buste per la raccolta differenziata secco-umido. La raccolta dei rifiuti e la pulizia dai residui dell'area interessata dalla festa avverrà nel primo mattino del giorno successivo e proseguirà nelle mattinate di tutti i giorni di durata della festività; dovrà essere raccolto qualsiasi genere di rifiuto prodotto, curando in particolar modo la differenziazione dei rifiuti (qualora possibile) e svuotando le isole ecologiche.

Qualora la differenziazione non fosse possibile si dovranno comunque ritirare i rifiuti in regime indifferenziato e provvedere alla pulizia delle aree. Successivamente alla pulizia finale del mattino successivo all'ultimo giorno di festa (qualora la festa si prolungasse per più giorni) si dovranno vuotare e ritirare immediatamente le isole ecologiche.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita in occasione di feste, sagre e manifestazioni, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono ottemperare a quanto prescritto dal presente Regolamento e curare in particolar modo la raccolta differenziata dei rifiuti. I Servizi Tecnici e di Polizia Municipale dei singoli Comuni coordineranno le operazioni di raccolta, raccordandosi col Gestore, e vigileranno sulla corretta applicazione delle procedure di raccolta.

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO

Il servizio sarà attivato su richiesta del singolo Comune ed avrà costi commisurati alle caratteristiche dell'Ecocentro specifico ed alla frequenza di apertura.

Ad esempio i costi potranno variare in relazione alla disponibilità di contenitori (cassoni scarrabili, cassonetti, contenitori, ecc.) di proprietà Comunale o, viceversa, all'esigenza di reperirli a nolo dall'Appaltatore.

SERVIZIO CALL CENTER

Il servizio sarà attivato in tutti i Comuni dell'Associazione ed attuato a carico del Gestore, che dovrà mettere a disposizione un numero telefonico sempre disponibile per eventuali segnalazioni di disservizi o emergenze (ufficio reclami). Il Gestore avrà facoltà di adoperarsi per porre rimedio agli eventuali disservizi tenendo informati gli uffici Comunali preposti ed eventualmente inviando nota scritta anche agli Uffici dell'Associazione, il tutto finalizzato al sempre maggiore soddisfacimento dell'Utente finale.

Qualora previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, il servizio Call-Center potrà essere utilizzato dal cittadino per le prenotazioni relative alla raccolta dei rifiuti su chiamata; in tal caso l'elenco delle utenze servite a cadenza quindicinale dovrà essere trasmesso con congruo anticipo sulla data della raccolta agli uffici dell'Associazione e a quelli dei singoli Comuni per l'esecuzione dei necessari controlli.

L'utente che riterrà di non essere soddisfatto, oltre che chiamare il numero dell'appaltatore, potrà chiamare gli uffici preposti presso ciascun Comune e presentare le proprie eventuali

riserve sul servizio;

gli uffici Comunali riferiranno poi il risultato delle contestazioni e delle eventuali verifiche all'Ufficio Tecnico dell'Associazione al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.

Il servizio dovrà essere garantito per almeno 6 giorni alla settimana e 6 ore al giorno.

FORNITURA DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA SECCO UMIDO

Il servizio sarà attivato su richiesta del singolo Comune, ed attuato a carico del Gestore, che, in fase di gara d'Appalto, dovrà dichiarare i prezzi per la fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata. I sacchetti avranno dimensioni diverse per utenze domestiche e utenze commerciali particolari (es. bar, ristoranti, alberghi, ecc.), pertanto dovrà essere attuata, per i Comuni che richiederanno la fornitura, una indagine approfondita sulla natura e sulla quantità dei rifiuti provenienti da utenze particolari.

Gli utenti che rimanessero sprovvisti di sacchetti prima della scadenza annuale del servizio dovranno provvedere ad acquistare a proprio carico altri sacchetti compatibili con la raccolta differenziata secco-umido, pena il mancato ritiro dei rifiuti.

Per gli anni successivi al primo il Gestore praticherà, per la fornitura, i medesimi prezzi previsti in appalto, fatti salvi meccanismi di adeguamento definiti dal Capitolato.

FORNITURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio sarà attivato su richiesta del singolo Comune, ed attuato a carico del Gestore, che, in fase di gara d'Appalto, dovrà dichiarare i prezzi per la fornitura "una tantum" dei contenitori, bidoni o cassonetti utili all'espletamento del servizio.

L'utente che dovesse danneggiare o smarrire il contenitore dovrà richiedere un nuovo contenitore al Gestore, che praticherà, per la fornitura, i medesimi prezzi previsti in appalto, fatti salvi meccanismi di adeguamento del prezzo definiti dal Capitolato.

Se il danneggiamento del contenitore dovesse dipendere da imperizia del personale addetto alla raccolta, il contenitore dovrà essere fornito gratuitamente dal Gestore.

CONFERIMENTO RIFIUTI AGLI IMPIANTI

I costi di conferimento dei rifiuti sono posti a carico dell'Appaltatore; di norma le piattaforme di conferimento dei rifiuti indifferenziati e della frazione umida, per quanto riguarda le frazioni di rifiuto poste in privativa Pubblica, non accettano liquidazioni da parte della Ditta appaltatrice (che è pur sempre soggetto privato), pertanto, all'atto della liquidazione del canone mensile all'Appaltatore, l'Ufficio Tecnico dell'Associazione opererà eventualmente l'apposito storno dei costi di conferimento, in modo che il canone mensile rimanga costante.

Il problema dell'eventuale eccessivo aumento dei costi di discarica (specie per la frazione secca) può essere superato introducendo nel Capitolato d'Appalto un meccanismo di adeguamento del canone.

Non sarà invece corrisposto alcun adeguamento nel caso in cui le premialità dovessero abbassarsi per mancata sufficiente differenziazione.

ALLEGATO B

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

Quanto riportato nel presente allegato è da considerarsi aggiuntivo ed integrativo a quanto riportato nell'art. 8 del presente regolamento ed in ogni caso non esaustivo di tutte le frazioni di rifiuto assimilabili, dovendosi comunque riferire alla più ampia gamma di rifiuti definiti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito (a titolo esemplificativo)

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;

Allegato alla Proposta di Deliberazione C.C. n. 8 del 30.07.2013

- pelle e similpelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e di ortaggi;
- caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D.Lgs. 151/2005.

Per il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti si rimanda a quanto stabilito dall'art.57 del Regolamento.